ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ
C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL./FAX 0961933007
Via Arenacchio - 88050 PETRONA' (CZ)
Mail: czic83600r@istruzione.it Pec: czic83600r@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icpetrona.edu.it Codice univoco: UFBFGV

Circolare n. 137

A tutti i lavoratori dell'I.C. "C. Alvaro" di Petronà
Al RSPP Ing. Luigi Quintieri
Al Medico competente Dott.ssa Passafari Anna Maria
Alle RSU
AL DSGA

Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Comunicazione sorveglianza sanitaria eccezionale "lavoratori fragili" ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Con riferimento all'emergenza epidemiologica in atto, il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n.34, all'articolo 83, prevede che "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio".
L'individuazione del c.d. "lavoratore fragile" rimanda anzitutto alla previsione dell'articolo 26, Legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero ai "lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché […] i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992".
L'articolo 83 del Decreto-Legge n. 34/2020 ha ampliato la definizione di fragilità come descritta dal richiamato articolo 26, Legge 27/2020, individuando anche l'età e la comorbilità quali condizioni di fragilità connesse al rischio di contagio.
Sempre con riferimento alla nozione di "lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio", il già richiamato "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", pubblicato da INAIL ad aprile 2020, documenta che "i dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia" ed indica l'età di 55 anni quale parametro di riferimento. Ne conseguono le seguenti implicazioni di carattere operativo concernenti il c.d. "lavoratore fragile" ovvero il "lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio":

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ
C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL./FAX 0961933007
Via Arenacchio - 88050 PETRONA' (CZ)
Mail: czic83600r@istruzione.it Pec: czic83600r@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icpetrona.edu.it Codice univoco: UFBFGV

1. non configurandosi alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e sua condizione di fragilità, occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso;
2. **spetta al lavoratore farsi parte diligente** per l'attivazione delle tutele disposte dall'articolo 83, Decreto-Legge 34/2020, quindi dovrà:
   a) richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso, ove possibile, con i referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto della richiesta;
   b) reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciata dalla competente Commissione medica INPS;
3. il datore di lavoro coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità del singolo lavoratore che si sia fatto parte diligente;
4. il medico competente, a seguito delle proprie valutazioni e della documentazione di cui sopra prodotta dal lavoratore, suggerisce al datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo lavoratore; questo fino al termine dell'emergenza connessa alla pandemia da COVID-19.

Si fa presente che in NESSUN CASO il lavoratore deve segnalare al Dirigente scolastico la specifica patologia/condizione di cui è portatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Michela Adduci